



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 10, riunita in udienza il 05/06/2023 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

BOLOGNESI MAURO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
SIMEOLI DARIO, Giudice

in data 05/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 4535/2022 depositato il 11/11/2022

proposto da

Nuova Idea S.r.l. - 03739010969

Difeso da

Paolo Bergamasco - BRGPLA66T29L570L

Rappresentato da Anna Broveglio - BRVNNA66H48L570X

Rappresentante difeso da

Paolo Bergamasco - BRGPLA66T29L570L

ed elettivamente domiciliato presso paolo.bergamasco@legal.tricol.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Milano

Difeso da

Fabrizio Forzati - FRZFRZ77M27F839S

ed elettivamente domiciliato presso fabrizioforzati@avvocatinapoli.legalmail.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229010750722000 IRAP 2007

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti:

Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)

Con atto pervenuto presso questa Corte la ricorrente società Nuova Idea s.r.l. propose ricorso contro la intimazione di pagamento e la cartella sottesa, emessa dall'Agenzia Riscossione in relazione all'irap per l'anno 2007.

La società ricorrente contestò l'operato dell'Ufficio, eccependo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la prescrizione del credito.

L'Agenzia replica, eccependo in via pregiudiziale la inammissibilità del ricorso ex art. 19 del dlgs n. 546/92, per tardività, rispetto alle cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non opposte; oggi gli atti sono impugnabili solo per vizi propri e non più nel merito della vicenda, con eccezioni che mettono di nuovo in discussione la pretesa impositiva.

L'Agenzia evidenzia altresì la tardività del ricorso, essendo stato proposto oltre il termine di 60 gg..

Per le altre contestazioni/eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.

Al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore, il Collegio decide come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)

Il Collegio così riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto ed in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso inammissibile, ritenendo fondata la prima eccezione pregiudiziale espressa dall'Ufficio in tal senso.

Giova ricordare che la cartella di pagamento emessa dall'Agente della Riscossione e l'intimazione di pagamento (ingiunzione fiscale), così come gli altri atti della riscossione, possono essere impugnati solo per vizi propri dell'atto e non allo scopo di contestare la pretesa tributaria, così ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 883/2022, in riferimento a quanto previsto dall'art. 19 del dlgs n. 546/92.

L'Agenzia ha dimostrato l'avvenuta corretta notifica degli atti presupposti, versando in atti la relativa documentazione.

Nel caso di specie il ricorrente non ha impugnato alcun atto presupposto alla intimazione qui opposta ed oggi intende proporre ricorso contro gli atti presupposti, adducendo eccezioni, non di pertinenza, essendo relative al merito della pretesa fiscale, circostanza questa non ammessa, non essendo possibile impugnare ora per allora atti, fatti e circostanze oggi non più contestabili, essendosi consolidate e resi definitivi.

Non sussiste la tardività nella proposizione del ricorso, essendo la scadenza del 60° giorno sabato, quindi si sposta al lunedì successivo, come avvenuto.

Si precisa infine che nello svolgimento del giudizio sono state trattate solo le questioni rilevanti ai fini del decidere, tuttavia le questioni non trattate non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma rimangono assorbite dalle altre concretamente esaminate.

Quanto sopra esposto comporta la inammissibilità del ricorso, assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cassazione n. 9936/2014).

Pertanto le considerazioni che precedono sono assorbenti e rendono irrilevante ogni altra eccezione sia di diritto che di merito, quindi allo stato dei fatti, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso; l'esito del giudizio comporta la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 300,00, in favore del procuratore dell'Agenzia dichiaratosi antistatario, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Tributaria di Milano dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 300,00, in favore del procuratore dell'Agenzia dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Milano il 5.6.2023.